

COMUNE DI SONA



REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI

(artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada ed artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento d'Esecuzione)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28.11.2012

art. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, su tutte le strade urbane ed extraurbane situate all'interno del territorio del Comune di Sona, il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e alla modifica dei passi carrabili e degli accessi ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

Regolamenta altresì le modalità di rilascio del cartello di passo carrabile.

art. 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Ai fini dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada si definisce accesso, in senso generale, l'immissione dei veicoli da una strada o da un fondo o da un'area laterale privata su di una strada ad uso pubblico. Il passo carrabile all'interno dei centri abitati, è l'accesso che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad una strada aperta ad un uso pubblico.

L'apertura e la modifica dei passi carrabili sono autorizzate dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente nonché delle norme e deroghe previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

art. 3

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI SU STRADE URBANE

Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.

Nelle strade con maggior traffico e/o di maggiori dimensioni, gli accessi sono progettati, prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dall'accesso e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti" s'intendono quelli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

Per l'arretramento dei cancelli a protezione della proprietà laterale si applica quanto previsto dal comma 4 dell' art. 46 del Regolamento d'Esecuzione.

art. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI SU STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Gli accessi sulle strade extraurbane secondarie sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un agevole e sicura manovra d'immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli art. 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

art. 5

TITOLO AUTORIZZATIVO

L'apertura dei nuovi accessi o la modifica di quelli già esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda del proprietario o dell'avente diritto; qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, l'autorizzazione edilizia costituisce titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

art. 6

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Nella zona antistante i passi carrabili autorizzati, purché segnalati con apposito cartello rilasciato dal Comune, vige il divieto di sosta con rimozione.

Chiunque sia interessato a far valere sul proprio passo carrabile, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, deve richiedere all'Ufficio della Polizia Municipale il rilascio dell'apposito segnale previsto dall'art. 120 comma 1 lett. e) del D.P.R. 495/1992. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada".

Il segnale ha dimensioni normali di cm 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm e deve riportare:

- sulla parte alta il nome e lo stemma del Comune;
- sulla parte bassa il numero e l'anno del rilascio dell'autorizzazione;

La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

art. 7

INSTALLAZIONE DEL SEGNALE DI PASSO CARRABILE

L'installazione del segnale, unitamente alla manutenzione, è a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione e deve:

- essere installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
- essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area a uso privato così da essere visibile dalla carreggiata stradale.
- essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,00 e non superiore a m 2,20.
- non essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne o altri elementi.

art. 8

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con pendenze e materiali di caratteristiche tali da evitare lo scolo delle acque e l'apporto di materie di qualsiasi natura sulla sede stradale; devono inoltre essere sempre mantenuti in modo tale da evitare l'apporto di acqua di scolo o materiali sulla strada.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede o della banchina.

Gli eventuali cancelli a chiusura della proprietà non possono avere l'apertura verso la sede stradale.

art. 9

PASSI CARRABILI GIÀ ESISTENTI

Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art 22 del D.L.vo n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S..

Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

art. 10

PASSI CARRABILI PROVVISORI

Previa autorizzazione è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili.

In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 46 del Regolamento d'esecuzione comma 2, previa idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Non è consentito realizzare accessi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, di ferro, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

Alla scadenza dell'autorizzazione di passo carrabile temporaneo dovrà essere ripristinata la sede stradale eliminando ogni opera realizzata in funzione dell'accesso.

L'autorizzazione temporanea di passo carrabile è prorogabile.

art. 11

ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di:

- a) **Euro 30,00** per rilascio di autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi e passi carrai , anche provvisori, per i quali non sono richiesti lavori edili;
- b) **Euro 50,00** per rilascio del cartello "**Passo Carrabile**" comprensivo dell'eventuale autorizzazione di cui al precedente punto a);

Il diritto di istruttoria di cui al comma 1 lett a) non è dovuto qualora per l'intervento sia necessario acquisire il titolo edilizio.

art. 12

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da **€ 50,00** ad **€ 300,00**

Sono fatte salve le sanzioni amministrative in materia edilizia.

art. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.